



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

- UFFICI DI STAFF  
- CASSA 900  
- E AS  
- SET TI + SG  
- SEDE DISACQUA  
23/12/22

Alle Direzioni Generali

Ai Provveditorati Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli II.PP.  
per il tramite dei Provveditorati Regionali

Alle Scuole ed Istituti di Formazione  
dell'Amministrazione Penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio IV – Relazioni Sindacali



OGGETTO: VII Corso Vice Ispettori.

Indennità di trasferimento e congedo straordinario per trasferimento.

Al fine di fornire riscontro ai diversi quesiti da più parte pervenuti sull'argomento indicato in oggetto nonché di garantire una corretta ed omogenea gestione amministrativa degli ispettori *de quo*, si ritiene di precisare quanto segue.

Con nota n. 183992, del 15 maggio 2022, questo ufficio ha comunicato che il personale ammesso alla frequenza del VII corso di formazione per allievo vice ispettori, di cui al P.D.G. 11 maggio 2022, in quanto vincitore del concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini e 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, venivano collocati in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, con il trattamento economico più favorevole.

Ciò premesso, in relazione all'invocata indennità di trasferimento di cui all'ex art. 1, comma 1, della Legge 29 marzo 2001, n. 86 e s.m.i., si rappresenta che tale istituto giuridico non è applicabile al caso di cui trattasi, in quanto il citato art. 1 stabilisce che la c.d. indennità di trasferimento spetta al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza. Presupponendo, pertanto, un trasferimento d'ufficio disposto da questa Amministrazione in relazione alle proprie esigenze di servizio, indipendentemente da una richiesta dell'interessato.

Settore trattamento giuridico- Segreteria affari generali



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Nel caso specifico, non si configura alcun trasferimento d'ufficio ma si tratta di una "prima assegnazione", rilevato che è, univocamente riconosciuto ed affermato il principio secondo il quale i dipendenti che hanno scelto del tutto volontariamente di partecipare ad un concorso ovvero ad una selezione ed al relativo corso per svolgere un'attività ritenuta di maggior interesse, sulla base della loro domanda di partecipazione hanno pertanto accettato di essere assegnati ad una delle sedi disponibili; conseguenza, questa, della stessa partecipazione, conosciuta e voluta dai partecipanti.

Ne deriva l'esclusione, in capo agli interessati, della spettanza dell'indennità di trasferimento e delle altre provvidenze connesse al mutamento di sede (compreso il congedo straordinario per trasferimento), tenuto conto dell'accertata natura non autoritativa della destinazione disposta nei loro confronti.

Tale orientamento è ormai consolidato anche in giurisprudenza che considera assimilabile alla prima assegnazione della sede di servizio all'atto dell'immissione in ruolo di soggetti esterni all'amministrazione (che non è equiparata al trasferimento d'autorità e, per vero, neppure al trasferimento in sé, mancando una "altra" sede di servizio) l'assegnazione di sede come quella in esame, diretta conseguenza del chiesto transito (non per progressione ordinaria di carriera, ma previa domanda di partecipazione e superamento del concorso interno nonché del successivo corso) con il passaggio ad un ruolo e mansioni diverse da quelle di provenienza. In questo caso si instaura un nuovo rapporto, sia pure senza soluzione di continuità con il precedente, comportane la destinazione ad una sede "prima" di servizio rispetto al nuovo rapporto. Dunque, l'orientamento generale è nel non ritenere sussistente il presupposto del trasferimento d'ufficio nei casi di cambi di sede disposti a seguito di una procedura concorsuale e dell'assegnazione al termine di una fase addestrativa ovvero a conclusione di concorsi configurandosi l'istituto della prima sede di servizio.

Infatti, il dipendente posto in aspettativa speciale, durante la fase addestrativa non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento d'autorità bensì prima assegnazione di sede con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1, legge 29 marzo 2001, n. 86.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, auspicando che siano chiare ed utili a dirimere le criticità segnalate, si invita a voler notiziare il personale interessato delle disposizioni di cui alla presente nota.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Massimo Parisi

Settore trattamento giuridico- Segreteria affari generali